Legge regionale 22 aprile 2002 , n. 12 - TESTO VIGENTE dal 11/06/2026

Disciplina organica dell'artigianato.

Capo VI bis

Contributi per sostenere l'artigianato tipico

Art. 54 bis

(Contributi per l'artigianato tipico)(1)

1. Al fine di sostenere le produzioni artigianali tipiche fortemente legate al territorio regionale, quali espressione di identificazione di un luogo, comunità o cultura, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle imprese artigiane operanti nelle produzioni tipiche, contributi a fondo perduto nel limite massimo del 50 per cento della spesa ammissibile.

(2)

2. Con il regolamento di cui all'articolo 75 sono individuati i settori appartenenti alle produzioni artigianali tipiche.

Note:
1 Articolo aggiunto da art. 2, comma 11, L. R. 19/2025 , con effetto dall'1/1/2026.

2 Parole sostituite al comma 1 da art. 20, comma 1, L. R. 5/2026